



Consiglio Regionale del Molise

...

IX[^] Legislatura

...

Testo risultante dall'unificazione delle Proposte di Legge n° 71 e 73 aventi ad oggetto: "Istituzione del Parco Regionale Agricolo dell'Olivo di Venafro"

...

❖ di iniziativa del Consigliere Regionale Massimiliano Scarabeo

Premessa

L'olivo, da sempre una delle colture più rinomate della nostra regione, rappresenta per Venafro una delle massime espressioni per ciò che concerne sia l'agricoltura che le produzioni tipiche e di qualità.

Da questa particolarissima pianta se ne trae quel nettare che, sin dai tempi dei Romani, era vanto dell'area venafrana, citata dai maggiori scrittori e cronisti di quel tempo.

In tanti hanno scritto delle olive e dell'olio "liciniano", termine, quest'ultimo, usato per sublimarne le qualità.

In quel tempo Venafro, con i suoi olivi ed il suo olio, dettava le regole nel campo dell'olivicoltura, della trasformazione delle olive e della commercializzazione del prodotto.

Quell'antica fama non è venuta mai meno, neanche quando le licinie dei Romani presero il nome di "aurine", termine usato ancora oggi.

L'olivo e l'olio, quindi, da secoli rappresentano un motivo di vanto dell'agricoltura venafrana. Un motivo di vanto che, però, nei secoli non è mai stato adeguatamente sfruttato, ne tanto meno protetto dalle insorgenze di quei fenomeni "non spontanei" che spesso ne hanno messo a repentaglio l'esistenza. Ultimi gli episodi dell'estate 2007 che hanno visto una consistente parte del territorio montano di Venafro andare distrutto a causa degli incendi dolosi che hanno interessato, devastandone una parte consistente, i Monti Corno e Santa Croce.

Questi ultimi fatti, legati alla necessità di dare maggior risalto ad una delle produzioni più antiche e rinomate dell'agricoltura venafrana, fanno sì che diventi improcrastinabile istituire un Parco agricolo - naturalistico che salvaguardi l'olivo e l'olio venafrano, tutelando quanto è rimasto di quello straordinario patrimonio ambientale, culturale ed umano, riaffermando inoltre un'identità storica che pochissime comunità nel bacino del Mediterraneo possono vantare.

Struttura dell'articolato

La Proposta di Legge concernente l'Istituzione del Parco Regionale Agricolo dell'Olivo di Venafro si sviluppa in dodici (12) articoli, così proposti:

- Art 1: Istituzione e finalità del "Parco Regionale Agricolo dell'Olivo di Venafro";
- Art. 2: gli strumenti attraverso cui istituire il Parco;
- Art. 3: divieti e norme di salvaguardia del Parco;
- Art. 4: l'Ente di Gestione del Parco;
- Art. 5: il censimento degli alberi con valore monumentale;
- Art. 6: il Vivaio del Parco e le altre attività dell'Ente di Gestione;
- Art. 7: il personale del Parco;
- Art. 8: gli indennizzi;
- Art. 9: vigilanza e sanzioni;
- Art. 10: le entrate del Parco;
- Art. 11: norme e risorse finanziarie ;
- Art. 12: pubblicazione della Legge istitutiva.

Proposta di Legge n°

“Istituzione del Parco Regionale Agricolo dell’Olivo di Venafro”

Art. 1 Finalità

1. Con la presente Legge viene istituito il “Parco Regionale Agricolo dell’Olivo di Venafro”. Il perimetro provvisorio del Parco, circa 1.500 ettari, compreso nel territorio del Comune di Venafro, è individuato nella cartografia allegata. Alla perimetrazione e alla zonizzazione definitiva si provvederà con l’approvazione del Piano Territoriale del Parco. Nel perimetro del Parco dovranno essere comunque compresi la maggior parte degli oliveti di vecchio impianto, dei quali la Regione Molise intende salvaguardare i valori botanici, naturali e storici, nonché il patrimonio genetico.
2. Le finalità del Parco sono le seguenti:
 - a) Garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell’ambiente naturale e degli oliveti, del paesaggio, delle emergenze geologiche, delle emergenze storico-archeologiche, comprensive dei terrazzamenti pedemontani;
 - b) Salvaguardare il patrimonio genetico dell’Olivo di Venafro e le piante vetuste;
 - c) Assicurare un uso corretto del territorio per scopi scientifici, didattici, culturali, sociali e ricreativi;
 - d) Promuovere l’identità storica della coltivazione dell’Olivo di Venafro quale elemento caratterizzante e prioritario del Parco;
 - e) Favorire e valorizzare l’olio prodotto nell’area in accordo con la Sala Panel operante nel territorio, con gli agricoltori in forma associata e singola, tramite disciplinari per la raccolta e la produzione.
3. La Regione Molise, la Provincia di Isernia, la Comunità Montana del Volturno ed il Comune di Venafro, l’Arsiam e gli altri Enti pubblici operanti nel territorio del Parco uniformano la loro azione agli obiettivi posti al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 2, l’Ente di Gestione del Parco, di cui al successivo art. 4, può concedere, attraverso specifiche convenzioni, l’uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

Art. 2

Strumenti di attuazione

1. Il Piano Territoriale del Parco è costituito dal Piano Paesistico Territoriale di Area Vasta Medio Volturno, di seguito PPTAAV, di cui alla Legge Regionale del 1° dicembre 1989 n° 24. Il vigente PPTAAV viene integrato con le procedure stabilite dalla predetta Legge Regionale di intesa con l'Ente Parco di cui all'art. 4 per soddisfare quanto previsto dalla presente Legge. Il termine per l'adozione del Piano Territoriale del Parco attraverso l'integrazione al PPTAAV è di otto (8) mesi dall'entrata in vigore Della presente legge.
2. L'Ente di Gestione di cui all'art. 4, entro sei (6) mesi dall'insediamento, formula il Programma di Sviluppo del Parco che è lo strumento di pianificazione economica dell'area protetta, che stabilisce le risorse, le iniziative e le modalità di attuazione per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, delle attività del Parco previste dalla presente Legge e del funzionamento dell'Ente di Gestione del Parco di cui all'art. 4. Il Programma di sviluppo del Parco ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente al fine di ottimizzare obiettivi e risorse finanziarie disponibili. In particolare, il Piano può prevedere la destinazione di idonee risorse economiche per la concessione di sovvenzioni a privati o ad Enti locali per il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di naturalità e per la sorveglianza del territorio. La Giunta Regionale approva il Programma di Sviluppo del Parco entro otto (8) mesi dall'approvazione della Legge in parola, nei limiti dei finanziamenti disponibili cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali, del Comune di Venafro e di altri enti;
3. L'Ente Parco, entro tre (3) mesi dalla nomina, formula lo Statuto che stabilisce le finalità e definisce l'ordinamento amministrativo, indicando in particolare:
 - a) la sede legale;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo;
 - c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato amministrativo dell'Ente;
 - d) le norme di organizzazione e di gestione del Parco Agricolo;
 - e) le modalità di partecipazione e le forme di pubblicità degli atti.

La proposta di Statuto viene trasmessa, per i pareri di competenza, alla Regione Molise che si esprime entro novanta (90) giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

4. La Regione Molise concorre in maniera maggioritaria al finanziamento delle attività del Parco sulla base del Piano di Sviluppo di cui al comma 2.

Art. 3

Divieti e norme di salvaguardia

1. Ai sensi della presente Legge si stabilisce che:
 - a) i proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati ad olivo ricadenti nel Parco provvedono, anche attraverso incentivi da parte dell'Ente Parco, negli appezzamenti di proprietà, ad attuare pratiche agronomiche rispettose dell'ambiente, alla manutenzione dei terrazzamenti, allo sfalcio, anche tramite l'aratura, delle erbe alte ed al contenimento della vegetazione al fine di prevenire gli incendi; le operazioni di smaltimento dei residui vegetali devono essere attuate in osservanza della Legge Regionale 4 marzo 2005 n° 8;
 - b) è vietato l'abbattimento di alberi di olivo, l'asportazione di parti di tronco e la potatura attuata sui rami portanti della chioma; deroghe a tale norma potranno essere concesse per motivi eccezionali ed in virtù delle norme vigenti esclusivamente dall'Ente Parco;
 - c) l'abbattimento di alberi bruciati a causa di incendi o di parti di essi, deve essere autorizzato dall'Ente Parco;
 - d) è vietata l'edificazione nelle aree vincolate dal PPTAAV Medio Volturno e nelle aree interessate da incendi ai sensi della Legge 353/2000;
 - e) è vietato l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade interpoderali presenti nel Parco, esclusi quelli adibiti alla coltivazione degli appezzamenti agricoli, alla manutenzione di infrastrutture di pubblica utilità ed alla sorveglianza;
 - f) è vietata la manomissione e l'alterazione del territorio mediante movimento di terreno, scavi, apertura di nuove cave e strade ad eccezione di quelle autorizzate ai sensi della normativa vigente per la prevenzione degli incendi;
 - g) per la difesa fitosanitaria è vietato l'uso di pesticidi e diserbanti chimici di sintesi.

Art. 4

Ente di Gestione

1. La gestione del Parco è affidata esclusivamente al Comune di Venafro che fissa nella sua sede istituzionale quella dell'Ente di Gestione del Parco;
2. L'Ente di Gestione, a seguito di selezione pubblica, nomina un Direttore del Parco secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. Il rapporto è regolato da un contratto di diritto privato stipulato per la durata di cinque (5) anni, eventualmente rinnovabile;
3. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente. Cura l'ordinaria amministrazione, dirige i servizi, le attività promozionali e svolge compiti a lui attribuiti dal Regolamento dell'Ente, dallo Statuto o da specifiche deleghe conferitegli dall'Ente di Gestione;
4. Il Direttore del Parco deve essere in possesso di diploma di laurea ed aver maturato esperienze nel campo naturalistico-ambientale nonché nella gestione e tutela delle aree protette e, più in generale, delle risorse naturali, acquisendo per questo titoli specifici;
5. L'Ente di Gestione, inoltre, nomina cinque esperti nel campo dell'olivicoltura, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni storici ed architettonici, che verranno remunerati a seconda della presenza alle attività previste dall'Ente stesso.

Art. 5

Censimento degli alberi con valore monumentale

1. L'Ente gestore promuove e realizza il censimento degli alberi di olivo presenti sul territorio regionale che per la loro vetustà, rarità, particolare collocazione e storia possono essere considerati di valore testimoniale o monumentale;
2. gli alberi con le caratteristiche di cui al precedente comma vengono rilevati e tutelati ai sensi della Legge Regionale n° 48 del 6 dicembre 2005 e sono considerati di valore eccezionale ai sensi della Legge Regionale 24/89, applicandosi per essi la protezione relativa alla modalità A1 del PPTAAV.

Art. 6

Istituzione del Vivaio ed altre attività dell'Ente di Gestione del Parco

1. Al fine di promuovere la conservazione e la moltiplicazione delle "cultivar" dell'olivo presenti nel territorio di Venafro e più in generale dell'Alto Volturno, è istituito il Vivaio del Parco;
2. per l'istituzione del Vivaio del Parco, di cui al precedente comma, vengono conservate, attraverso l'uso di tecnologie avanzate, tutte le "cultivar" presenti e vengono sperimentate nuove e vecchie tecniche di coltivazione anche al fine di promuovere condizioni e tipologie colturali del passato non più utilizzate, incentivate ai sensi dell'art. 8 della presente Legge;
3. il Vivaio del Parco può instaurare autonomamente rapporti di collaborazione, per la sua realizzazione e per la sua gestione, nonché per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente Legge, con Enti, istituzioni scolastiche ed universitarie pubbliche e private;
4. l'Ente Parco realizza e gestisce le opere sentieristiche, didattiche ed espositive per la fruizione del Parco, incentiva all'interno dell'area protetta i metodi della coltivazione biologica e della lotta integrata, pubblicizza le proprie attività a fini didattici e turistici, promuove studi storici e naturalistici sulla cultura legata all'olivo ed al territorio di Venafro.

Art. 7
Personale del Parco

1. L'Ente di gestione dell'area protetta, per l'espletamento delle proprie attività, può avvalersi sia di personale proprio che di:
 - a) personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici;
 - b) personale assunto con contratto a tempo determinato secondo le vigenti normative;
 - c) personale tecnico e di manodopera inquadrato ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate;
 - d) agricoltori operanti sul territorio in forma singola o associata;
 - e) Associazioni o cooperative finalizzate alla tutela dell'ambiente;
 - f) Corpi volontari di Guardie giurate riconosciute dalla Provincia di Isernia e Associazioni o gruppi di volontari afferenti alla Protezione Civile.

Art. 8
Indennizzi

1. L'Ente Parco eroga indennizzi per danni dovuti alle riduzioni di reddito da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione si richiesta dei soggetti danneggiati.

Art. 9

Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'Ente Parco che si avvale del personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo di Polizia Provinciale, degli organi di polizia urbana e rurale, delle Guardie giurate ambientali, zoofile e venatorie provinciali anche volontarie, Associazioni o gruppi di volontari afferenti alla Protezione Civile;
2. ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n° 249 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro per il deturpamento, l'estirpazione o l'abbattimento di ognuno degli elementi sottoposti a tutela dalla presente Legge, o per atti contrari al disciplinare di cui all'art. 3 e a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco di cui al comma 1 – art. 2 della presente Legge;
3. l'entità della sanzione è correlata al danno cagionato e al pregio del bene danneggiato e viene stabilita dall'Ente di gestione del Parco, acquisita la valutazione del danno economico-ambientale effettuata dalla competente autorità forestale;
4. competente alla erogazione della sanzione amministrativa è l'Ente di Gestione del Parco;
5. i proventi delle sanzioni conferiscono nelle disponibilità finanziarie dell'Ente di cui al comma 3, lettera i dell'art. 10 della presente Legge;
6. per le procedure sanzionatorie non previste dalla presente Legge si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e delle altre leggi vigenti

Art. 10

Entrate del Parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente di Gestione del Parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) le somme stanziare dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento e specificate ai precedenti comma 1 e 2;
 - b) i contributi dell'Unione Europea, dello Stato ed i contributi straordinari della Regione;
 - c) i contributi degli Enti pubblici e dei privati e le libere erogazioni in denaro;
 - d) i contributi ed i finanziamenti a specifici soggetti;
 - e) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - f) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all'attività dell'Ente;
 - g) i canoni di concessione, i proventi derivanti da eventuali diritti tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;
 - h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni di cui all'art. 9;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente di cui al comma 4 dell'art. 6;

2. la Regione, dopo l'approvazione della presente Legge, si impegna a finanziare un progetto per la sentieristica, la didattica espositiva ed aree di ristoro da realizzare con materiali leggeri e ad impatto ambientale minimo, per rendere fruibile l'area del Parco. La realizzazione delle opere è affidata all'Ente di Gestione secondo le vigenti normative;

3. annualmente la Regione si impegna a finanziare un progetto, redatto dal Parco, per la manutenzione antincendio dei terreni ricadenti nel Parco.

Art. 11
Norme e risorse finanziarie

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente Legge si farà fronte con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa e con lo stanziamento di fondi individuati attraverso la legge di bilancio annuale della Regione;
2. all'istituzione del capitolo di spesa di cui al comma 1 ed alla copertura dei relativi oneri si provvede con la legge di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2008;
3. alla copertura della spesa per gli esercizi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 12
Pubblicazione

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione